comunque, sia pure a livello tendenziale, la prospettiva di più consistenti provviste finanziarie e contribuisca in ogni caso a determinare condizioni di maggiore anelasticità del bilancio.

Rientrano in questa prospettiva anche ulteriori disposizioni del decreto in esame, quale l'istituzione del Reparto pesca marittima del Corpo delle capitanerie di porto (art. 4), disposta in assenza di oneri, e la partecipazione alle spese per l'acquisto di sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionale (art. 6), i cui oneri vanno a gravare sugli stanziamenti del piano nazionale della pesca marittima, determinati dalla tab. C della legge finanziaria.

Il decreto n. 101, in tema di modernizzazione dei settori dell'agricoltura e foreste, è corredato anch'esso di relazione tecnica che ne conferma la mancanza di effetti finanziari negativi, ma che non chiarisce del tutto gli effetti del più esteso riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (art. 1) e dell'esenzione dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l'aggiornamento della ragione sociale, oltre che negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari, anche per ogni altro adempimento a tale fine necessario (art. 2 comma 1).

Al riguardo, appaiono tuttavia convincenti i chiarimenti forniti dal Governo in Commissione bilancio, secondo cui il più esteso riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale è suscettibile di determinare effetti positivi sul gettito per l'ampliamento della base imponibile maggiori di quelli negativi derivanti dall'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari delle agevolazioni connesse alla qualifica medesima.

La perdita di gettito derivante dall'art. 2 comma 1, anche se non quantificata, è stata comunque definita in tale sede come irrilevante.

Appare infine finanziariamente neutro, in coerenza con i chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, il decreto n. 102, in materia di regolazione dei mercati agroalimentari.

5) Il *decreto n. 122 del 20 giugno,* in attuazione della delega contenuta nella legge n. 210 del 2004, detta disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, comprensive dell'istituzione e della regolamentazione del relativo Fondo di solidarietà, alimentato da un contributo obbligatorio a carico dei costruttori. Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica, non ostante le sue rilevanti implicazioni finanziarie: ciò ha determinato la necessità di presentare in sede di esame presso la Commissione bilancio una ulteriore documentazione, a seguito della quale la Commissione stessa ha formulato alcuni rilievi, soltanto parzialmente accolti in sede di stesura finale.

Sono state infatti inserite nel provvedimento le regole secondo cui l'indennizzo viene assicurato nell'ambito delle risorse del Fondo e agli oneri e spese di gestione si provvede sempre nell'ambito di tali risorse, ma mancano chiare regole sulla limitazione degli indennizzi alle disponibilità finanziarie esistenti. Appare infatti necessaria, in questo come nei frequenti casi analoghi, una disciplina che individui modalità e criteri di graduazione del beneficio in funzione delle risorse disponibili.

Non è stato inoltre quantificato il minor gettito derivante dalla deducibilità dal reddito di impresa del contributo obbligatorio: il Governo si è infatti limitato ad affermare che la traslazione sul prezzo finale dei maggiori costi di esercizio da parte

delle imprese determina un effetto compensativo tale da non pregiudicare il gettito complessivo.

6) Il *decreto n. 139 del 28 giugno* provvede, in attuazione della specifica delega contenuta nella legge n. 34 del 2005, alla costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. La legge di delega prevede espressamente la neutralità finanziaria dell'operazione.

La normativa delegata appare in effetti priva di conseguenze per la finanza pubblica, conseguenze escluse del resto anche dalla norma di chiusura (art. 79), secondo cui dall'attuazione del decreto "non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato".

Al riguardo, si ritiene in via generale – e conformemente nel caso specifico all'avviso espresso dalla Commissione bilancio – che la formulazione della norma di neutralità finanziaria, anziché in forma ricognitiva, debba essere formulata in termini di obbligo ("non devono derivare.....") e che debba essere riferita alla finanza pubblica e non soltanto al bilancio dello Stato.

3.2 Decreti attuativi di direttive comunitarie

Si tratta, come già indicato, di 15 decreti, sei dei quali (n. 84 del 18 aprile, n. 116 del 27 maggio, n. 117 del 27 maggio, n. 128, n. 140 e 143, tutti del 30 maggio) attuano deleghe previste dall'art. 1 della legge comunitaria 2003 e comprese nell'elenco di cui all'allegato A; tale allegato, come è noto, comprende le direttive i cui schemi di attuazione vengono trasmessi ai competenti organi parlamentari soltanto quando

prevedono il ricorso a sanzioni penali. Tuttavia, alcuni decreti, come risulta dalle osservazioni che seguono, presentano aspetti finanziari di rilievo. Sarebbe perciò auspicabile che in sede di determinazione del contenuto delle future leggi comunitarie i decreti che determinano oneri fossero comunque sottoposti al parere dei competenti organi parlamentari.

1) il *decreto n. 84* non presenta profili di rilievo finanziario.

2) il *decreto n. 116* che reca disposizioni relative al miglioramento dell'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere, assicura il patrocinio a spese dello Stato nei processi civili, anche per controversie di natura commerciale.

L'unico riferimento ad aspetti finanziari contenuto nel decreto è il richiamo (art. 6) agli art. 133 e 134 del DPR 115/2002, in base ai quali il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato; in caso di mancato recupero, se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate a suo favore, su di queste lo Stato ha diritto di rivalsa.

Come si vede, resta fuori l'ipotesi della soccombenza della parte ammessa al patrocinio: in questi casi, infatti, l'onere resta a carico dello Stato ed è privo di copertura.

3) il *decreto n. 117*, che stabilisce norme di polizia sanitaria sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, prevede ulteriori compiti di sorveglianza e di controllo in cui sono coinvolti Regioni e ASL; prevede altresì che dalla sua attuazione non debbano derivare maggiori oneri, nè minori entrate, a carico della finanza pubblica.

Le spese inerenti ai nuovi compiti appaiono comunque di modesta portata.

4) il *decreto n. 128* relativo alla promozione dell'uso di carburanti rinnovabili nei trasporti, prevede attività di ricerca, di sviluppo e di promozione di biocarburanti e delle relative tecnologie nell'ambito dell'accordo di programma quinquennale da stipulare con l'ENEA ai sensi del decreto legislativo n. 540/1999)) senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Si osserva al riguardo che la legge finanziaria per il 2005 già prevede un significativo aumento dello stanziamento destinato all'incremento dell'utilizzo di fonti energetiche che determinano un ridotto impatto ambientale.

5) il *decreto n. 140* stabilisce le condizioni assistenziali minime da erogare ai richiedenti asilo e ai loro familiari nel territorio nazionale. A tale scopo, provvede all'aumento del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, con oneri a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie per il triennio compreso nel bilancio pluriennale e con rinvio alla tab. C della legge finanziaria per la determinazione degli oneri stessi a partire dal 2008.

La relazione tecnico-finanziaria illustra dettagliatamente i criteri seguiti per la quantificazione, che sono basati sui dati di esperienza degli ultimi anni, sia per il numero dei richiedenti, sia per la durata del periodo di accoglienza, sia infine per il costo giornaliero a persona, peraltro inalterato nella misura fissata fin dal 2002.

Opportunamente, trattandosi comunque di valutazioni presuntive, le disposizioni sono completate dalla clausole di salvaguardia prevista dalla legge 246/2002.

6) Il *decreto n. 143*, concernente il regime fiscale applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi, ha la finalità di eliminare la doppia imposizione cui sono assoggettati i pagamenti stessi attraverso l'eliminazione della tassazione degli interessi e dei canoni sullo Stato della fonte di tali redditi.

Il minor gettito derivante dal recepimento della direttiva è stato accuratamente quantificato attraverso un complesso studio con riferimento a ciascuna Stato dell'Unione: al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

I decreti legislativi che attuano direttive elencate nell'allegato B all'art. 1 della legge comunitaria 2003, e pertanto sottoposti al parere delle commissioni parlamentari, sono complessivamente nove. Come risulta dall'analisi che segue, nella maggior parte di essi è stata apposta la clausola di invarianza finanziaria: in effetti, dall'esame delle disposizioni in essi contenute non emergono elementi in senso contrario. Nei casi restanti, vi sono degli oneri di prevalente carattere organizzativo a carico delle amministrazioni pubbliche, oneri che appaiono comunque di modesta portata e tali da essere assorbiti nella normale operatività delle amministrazioni stesse.

1) Il *decreto n. 73 del 21 marzo*, relativo alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, comporta oneri relativi alle procedure finalizzate al rilascio della licenza (art. 4) e all'espletamento dell'attività di controllo (art. 6), oneri che vengono posti a carico dei richiedenti secondo tariffe calcolate in base al costo effettivo del servizio.

L'unico onere, peraltro minimo, che resta a carico dell'amministrazione, è quello relativo all'istituzione di un registro dei giardini zoologici titolari di licenza: è comunque espressamente disposto (art. 7) che tale adempimento non determini oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

2) Il *decreto n. 108 del 27 maggio*, che contiene una clausola di invarianza finanziaria, ed i *decreti n. 119 del 27 maggio e n. 145 del 30 maggio* che invece non la contengono, sono effettivamente privi di profili di interesse finanziario.

3) Il *decreto n. 132 del 27 maggio*, relativo agli scambi intercomunitari ed alla importazione di sperma di animali della specie bovina, non prevede clausole di carattere finanziario, ma determina qualche onere a carico delle regioni, cui spetta il riconoscimento dei centri di raccolta o di magazzinaggio e che debbono assicurare la permanente conformità dei centri stessi ai requisiti stabiliti dalla disciplina comunitaria specifica anche mediante ispezioni veterinarie periodiche (art. 4).

4) Il *decreto n. 133 dell'11 maggio*, che reca disposizioni in tema di incenerimento dei rifiuti, contiene (art. 18) una dettagliata casistica delle spese che sono poste a carico del titolare dell'autorizzazione secondo tariffe basate sul costo effettivo del servizio.

La medesima norma, che pone a carico delle risorse di bilancio alcune attività amministrative di carattere istituzionale, dispone anche che dall'attuazione del decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5) Il *decreto n. 142 del 30 maggio*, che reca modalità e criteri di esercizio della vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari, viene dichiarato privo di oneri dalla relazione illustrativa ed è privo, nel testo, di riferimenti di carattere finanziario.

Tuttavia, qualche onere potrebbe essere determinato dalla nuova figura del coordinatore, individuato tra le autorità competenti, che rappresenta l'autorità di vigilanza responsabile per il coordinamento e l'esercizio della vigilanza supplementare (art. 5).

6) Il *decreto n. 151 del 25 luglio*, concernente la riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, contiene (art. 19) accurate disposizioni finanziarie, che pongono a carico dei soggetti destinatari gli oneri per lo svolgimento di ispezioni e controlli, e a carico dei produttori delle apparecchiature in base alle rispettive quote di mercato gli oneri relativi all'attività di monitoraggio, ivi compreso il Comitato di vigilanza e controllo, istituito presso il Ministero dell'ambiente (art. 15).

La norma sopra citata dispone altresì che dal decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7) Anche il *decreto n. 171 del 18 luglio*, relativo alla nautica da diporto, contiene (art. 67) una clausola di invarianza per la finanza pubblica. Le prestazioni ed i servizi previsti dalle varie disposizioni sono comunque tutti posti a carico dei soggetti interessati.

SCHEDA N. 2

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 14 maggio 2005, n. 80
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.

Articolo 1 comma 5 lett.*a)*

Oggetto della disposizione:
Fondo legato alle esigenze riguardanti l'istituzione del sistema d'informazione visti.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X)Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

()Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:
Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri:
2005 € 1.345.000, 2006 € 15.000.000, 2007 € 15.000.000

Accantonamento relativo al Ministero dell'interno:
2005 € 3.500.000

I	ANNO	2005	Importo € 4.845.000
II	ANNO	2006	Importo € 15.000.000
III	ANNO	2007	Importo € 15.000.000

CORR. TEMP.

Tavola 1

ELENCO DELLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2005

N.	LEGGE n. a)	DATA	G.U. n.	DATA	CONV.D.L.n.	SCHEDA COPERTURA b)	INIZIATIVA
1	74	20/04/05	101	03/05/05		1	Gov.
2	80	14/05/05	111 S.O.	14/05/05	35/05	2-20	Gov.
3	88	31/05/05	125	31/05/05	44/05	21-24	Gov.
4	89	31/05/05	125	31/05/05	45/05	25-34	Gov.
6	91	17/05/05	127	03/06/05		35	Gov.
8	92	17/05/05	127	03/06/05		36	Gov.
5	94	17/05/05	130	07/06/05		37	Gov.
7	98	13/06/05	135	13/06/05		38	Gov.
9	103	27/05/05	138	16/06/05		39	Gov.
10	104	27/05/05	138 S.O.	16/06/05		40	Gov.
11	105	01/06/05	139	17/06/05		41	Gov.
12	107	01/06/05	142	21/06/05		42	Gov.
13	109	25/06/05	146	25/06/05	63/05	43-46	Gov.
14	110	25/06/05	146	25/06/05	64/05		Gov.
15	114	01/06/05	150	30/06/05			Gov.
16	118	13/06/05	153	04/07/05			Gov.
17	123	04/07/05	156	07/07/05		47	Parl.
18	130	12/07/05	161	13/07/05			Gov.
19	131	13/07/05	161	13/07/05	81/05		Gov.
20	135	20/06/05	164	16/07/05		48	Gov.
21	136	20/06/05	165	18/07/05		49	Gov.
22	137	08/07/05	166	19/07/05			Gov.
23	141	12/07/05	169	22/07/05			Gov.
24	146	21/07/05	174	28/07/05		50	Parl.
25	147	18/07/05	175	29/07/05		51	Gov.
26	148	26/07/05	175	29/07/05	86/05		Gov.
27	149	26/07/05	175	29/07/05	87/05		Gov.
28	150	25/07/05	175	29/07/05		52-56	Gov.
29	152	26/07/05	176	30/07/05	90/05	57-60	Gov.
30	153	12/07/05	177	01/08/05			Gov.
31	154	27/07/05	177	01/08/05		61	Parl.
32	155	31/07/05	177	01/08/05	144/05	62-64	Gov.
33	156	31/07/05	184	09/08/05	106/05	65-66	Gov.
34	157	31/07/05	185	10/08/05	111/05	67	Gov.
35	158	31/07/05	185	10/08/05	112/05	68	Gov.
36	159	31/07/05	187	12/08/05			Parl.
37	160	31/07/05	188	13/08/05		69	Gov.
38	166	17/08/05	194	22/08/05		70	Gov.
39	167	17/08/05	194	22/08/05			Gov.
40	168	17/08/05	194	22/08/05	115/05	71-85	Gov.

a) Il titolo delle leggi recanti nuovi oneri finanziari è riportato nelle schede di copertura.
b) Le leggi, per le quali è omessa l'indicazione del numero di scheda, non recano nuovi oneri finanziari espressi.

Tavola 2

ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2005

legge	2004	2005	2006	2007	Oneri pluriennali		Oneri permanenti (a regime)	
74	120.000	120.000	120.000	120.000	a)	120.000		
80		859.230.000	1.320.478.000	1.340.300.000	a)	65.000.000		890.220.000
88		112.500.000	5.500.000	5.500.000	b)	500.000		
89		55.714.095	28.208.585	28.392.260	c)			23.685.460
91		3.600.000	3.600.000	3.600.000				
92		955.150	955.150	955.150				
94		11.390		11.390			d)	11.390
98		9.510		9.510			d)	9.510
103	11.065		11.065				d)	11.065
104	62.135		62.135				d)	62.135
105		274.070	274.070	294.390				294.390
107		18.190	18.190	18.190				18.190
109		7.560.000	7.120.000	7.120.000				7.020.000
123		3.760.000	3.760.000	3.760.000				3.760.000
135		15.960		15.960			d)	15.960
136		240.220	240.220	257.950				257.950
146		2.400.000	2.400.000	2.400.000				2.400.000
147		16.585		16.585			d)	16.585
150		17.132.527	33.264.525	33.264.525				33.264.525
152		6.500.000	7.100.000	7.100.000				6.900.000
154		5.333.000	5.333.000	5.333.000				5.333.000
155		13.800.000	4.000.000	1.500.000				1.500.000
156			3.500.000	2.700.000				2.700.000
157		346.315.735						
158		237.414.446						
160		8.000.000	44.000.000	44.000.000	e)	44.000.000		
166		260.000	70.000	70.000				
168		136.250.000	42.245.750	32.311.700				19.311.700
Totale	**193.200**	**1.817.430.878**	**1.512.260.690**	**1.519.050.610**		**109.620.000**		**996.791.860**

a) Per il solo 2008

b) A decorrere dal 2008 al 2018.

c) € 395.250 per il 2008 ed € 534.750 per il 2009

d) Ad anni alterni

e) A decorrere dal 2008 al 2013.

Tavola 3

QUADRO RIASSUNTIVO DEI MEZZI DI COPERTURA MAGGIO-AGOSTO 2005

	2004	2005	2006	2007	TOTALE	%
FONDI SPECIALI:						
PARTE CORRENTE	193.200	542.965.497	754.088.020	657.075.940	1.954.322.657	40,30
C/ CAPITALE		74.195.000	134.168.000	281.304.000	489.667.000	10,10
TOTALE FONDI SPECIALI	**193.200**	**617.160.497**	**888.256.020**	**938.379.940**	**2.443.989.657**	50,40
RIDUZIONE PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA		1.063.770.381	288.004.670	249.604.670	1.601.379.721	33,03
NUOVE O MAGGIORI ENTRATE		91.500.000	336.000.000	331.066.000	758.566.000	15,64
ALTRE FORME DI COPERTURA		45.000.000			45.000.000	0,93
TOTALE	**193.200**	**1.817.430.878**	**1.512.260.690**	**1.519.050.610**	**4.848.935.378**	100,00

Tavola 4

TIPOLOGIA DEGLI ONERI FINANZIARI INDICATI DA LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2005

legge	2004		2005		2006		2007	
	corrente	capitale	corrente	capitale	corrente	capitale	corrente	capitale
74	120.000		120.000		120.000		120.000	
80			513.145.000	346.085.000	659.480.000	660.998.000	585.666.000	754.634.000
88			112.500.000		5.500.000		5.500.000	
89			55.714.095		28.208.585		28.392.260	
91			3.600.000		3.600.000		3.600.000	
92			955.150		955.150		955.150	
94			11.390				11.390	
98			9.510				9.510	
103	11.065				11.065			
104	62.135				62.135			
105			274.070		274.070		294.390	
107			18.190		18.190		18.190	
109			7.510.000	50.000	7.020.000	100.000	7.020.000	100.000
123			3.760.000		3.760.000		3.760.000	
135			15.960				15.960	
136			240.220		240.220		257.950	
146			2.400.000		2.400.000		2.400.000	
147			16.585				16.585	
150			17.132.527		33.264.525		33.264.525	
152			6.500.000		7.100.000		7.100.000	
154			5.333.000		5.333.000		5.333.000	
155			1.500.000	12.300.000	1.500.000	2.500.000	1.500.000	
156					3.500.000		2.700.000	
157			346.315.735					
158			237.414.446					
160			8.000.000		44.000.000		44.000.000	
166				260.000		70.000		70.000
168			81.000.000	55.250.000	37.245.750	5.000.000	22.311.700	10.000.000
TOT.	**193.200**		**1.403.485.878**	**413.945.000**	**843.592.690**	**668.668.000**	**754.246.610**	**764.804.000**

Tavola 5

ELENCO DEI DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2005

N.	DECRETO LEGISLATIVO	DATA	G.U. n.	DATA	ATTUATIVO DI:
1	73	21/03/05	100	02/05/05	Dir.Com. 1999/22
2	76	15/04/05	103	05/05/05	Legge n. 53/03
3	77	15/04/05	103	05/05/05	Legge n. 53/03
4	82	07/03/05	112 S.O.	16/05/05	Legge n. 229/03
5	84	18/04/05	118	23/05/05	Dir. Com. 2003/48
6	96	09/05/05	131 S.O.	08/06/05	Legge n. 265/05
7	99	23/05/05	135	13/06/05	Statuti Reg. stat. spec.
8	100	27/05/05	136	14/06/05	Legge n. 38/03
9	101	27/05/05	137	15/06/05	Legge n. 38/03
10	102	27/05/05	137	15/06/05	Legge n. 38/03
11	108	27/05/05	145	24/06/05	Dir. Com. 1999/63
12	116	27/05/05	151	01/07/05	Dir. Com. 2003/8
13	117	27/05/05	152	02/07/05	Dir. Com. 2002/99
14	119	27/05/05	153	04/07/05	Dir. Com. 2002/84
15	120	06/05/05	153	04/07/05	Statuti Reg. stat. spec.
16	122	20/06/05	155	06/07/05	Legge n. 210/04
17	124	13/06/05	156	07/07/05	Statuti Reg. stat. spec.
18	125	20/06/05	157	08/07/05	Statuti Reg. stat. spec.
19	126	20/06/05	157	08/07/05	Statuti Reg. stat. spec.
20	128	30/05/05	160	12/07/05	Dir. Com. 2003/30
21	132	27/05/05	163	15/07/05	Dir. Com. 2003/43
22	133	11/05/05	163 S.O.	15/07/05	Dir. Com. 2000/76
23	139	28/06/05	139	19/07/05	Legge n. 34/05
24	140	30/05/05	168	21/07/05	Dir. Com. 2003/9
25	142	30/05/05	171 S.O.	25/07/05	Dir. Com. 2002/87
26	143	30/05/05	172	26/07/05	Dir. Com. 2003/49
27	145	30/05/05	173	27/07/05	Dir. Com. 2002/73
28	151	25/07/05	175 S.O.	29/07/05	Dir. Com. 2002/95-2002/96-2003/108
29	171	18/07/05	202 S.O.	31/08/05	Dir. Com. 2003/44

SCHEDA N. 1

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 20 aprile 2005, n. 74
Concessione di un contributo volontario a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura.

Articolo 2 comma 1

Oggetto della disposizione:
Copertura oneri.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X)Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

()Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:
Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I	ANNO	2004	Importo € 120.000
II	ANNO	2005	Importo € 120.000
III	ANNO	2006	Importo € 120.000

Oneri successivi: € 120.000 fino al 2008.

CORR. PLURIEN.

SCHEDA N. 2

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 14 maggio 2005, n. 80
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.

Articolo 1 comma 5 lett.*a)*

Oggetto della disposizione:
Fondo legato alle esigenze riguardanti l'istituzione del sistema d'informazione visti.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X)Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

()Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:
Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri:
2005 € 1.345.000, 2006 € 15.000.000, 2007 € 15.000.000

Accantonamento relativo al Ministero dell'interno:
2005 € 3.500.000

I	ANNO	2005	Importo € 4.845.000
II	ANNO	2006	Importo € 15.000.000
III	ANNO	2007	Importo € 15.000.000

CORR. TEMP.